



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. 12 in data 20.01.2010

O M I S S I S

P A R E R E

Oggetto: Comune di Rossano Veneto (VI)
Piano Regolatore Generale - Variante Parziale – Settore Residenziale
Adottata con D.C.C. n. 14 del 26.02.2005
Controdeduzioni Del. Commissario Straordinario n. 9 del 02.04.2008
Controdeduzioni D.C.C. n. 11 del 28.05.2008

PREMESSE:

- Il Comune di Rossano Veneto (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4590 in data 04.08.1987 e variante generale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2630 in data 10.10.2001, e successive modifiche.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11639 in data 13.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 13.06.2006 prot. 357851/57.00.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 29 osservazioni, delle quali n. 24 entro i termini e 5 fuori termini. A tutte il comune ha controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 10.05.2006, esecutiva a tutti gli effetti.
- Direttamente in Regione risultano pervenute n. 2 osservazioni.
- La Provincia di Vicenza, con nota n. 16134 del 03.06.2005, ha attestato che la variante è stata regolarmente pubblicata dal 22.03.2005 al 21.04.2005, e che nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di privati; con nota in pari data, n. RE11 di prot. la Provincia di Vicenza ha comunicato che l'individuazione della nuova zona produttiva D3/13, soggetta a strumento urbanistico attuativo, con destinazione commerciale-direzionale, contrasta con i contenuti dell'art. 1, comma 2 e 3 della L.R. n. 35/2002 mancando l'accordo di copianificazione con la predetta Amministrazione Provinciale.
- Con nota in data 04.07.2005, n. 11973 di prot. il Comune inoltrava istanza alla Provincia di Vicenza per la stipula dell'accordo di cui alla L.R. 35/2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della L. 241/1990.

- A seguito di un primo riscontro da parte dell'Amm.ne Provinciale (nota n. 59198 del 13.09.2005), l'Amm.ne Comunale inviava alla stessa, in data 05.01.2006 e in data 20.01.2006, della documentazione tecnica di approfondimento. In riscontro a tale documentazione l'Amministrazione Provinciale si pronunciava con nota n. 16370 del 21.03.2006. Il Comune controdeduceva alle osservazioni con deliberazione del C.C. n. 39 del 10.05.2006.
- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Rossano Veneto non sono stati individuati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui all'allegato A della delibera della Giunta Regionale n. 1522 del 07.06.2002 ai sensi del DPR 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE".
- Con nota del 09.10.2006 prot. 576251/57.09, veniva richiesto al Comune di produrre della documentazione integrativa.
- L'Unità Periferica del Genio Civile di Vicenza con nota n. 486246 del 05.07.2005 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità idraulica. Pertanto con riferimento alla DGR n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzioni alle osservazioni ha preso atto del citato parere.
- La variante al P.R.G., settore Residenziale, adottata con Del. C.C. n. 14 del 26.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004, nella seduta del 28.11.2007 Arg. n. 676 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 19.02.2008 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
- Il Comune con la Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, controdeduceva entro i termini alle proposte di modifica contenute nel parere della VTR n. 676 del 28.11.2007, allegato alla DGRV n. 357 del 19.02.2008, e in data 07.04.2008 prot. 6426, trasmetteva la Deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 07.04.2008, prot. 184182/57.00.09.
- Successivamente, a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, lo stesso in data 28.05.2008, con propria Deliberazione n. 11, ha parzialmente revocato le controdeduzioni contenute nell'elaborato tecnico allegato alla Delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 02.04.2008, indicate ai numeri 31, 34, 35, 1RV, e 2RV, non condividendone il contenuto, ed ha confermato integralmente i restanti punti del predetto elaborato tecnico di controdeduzioni. Infine con la medesima Del. C.C. n. 11 del 28.05.2008 ha ritenuto di inserire un ulteriore comma in senso rafforzativo relativamente ai punti n. 5 e 19 e all'osservazione n. 24.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTRCP come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004, riadottato successivamente per alcune parti. In base a quanto dispone l'art. 3, comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al P.R.G. adottate ai sensi della L.R. 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

L'elaborato trasmesso che fa parte della Deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, di controdeduzioni n. 9 del 02.04.2008 alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 357 del 19.02.2008, è il seguente:

- Fascicolo Unico di controdeduzioni alla D.G.R. n. 357/2008.

Successivamente, veniva trasmessa la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.05.2008, allegata alla quale esiste un elaborato formato da 11 pagine che costituisce parte integrante e sostanziale, di controdeduzioni alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 357 del 19.02.2008.

PROPOSTE DI MODIFICA

La variante parziale al Settore Residenziale al P.R.G. esaminata dalla VTR nella seduta del 28.11.2007 Arg. n. 676 e approvata con DGR n. 357 del 19.02.2009, prevedeva l'applicazione dell'art. 46 della L.R. 27.6.1985, per le modifiche n. 5, 19, 34 e 35, le osservazioni pervenute in Comune n. 18, 27 e 28, nonché per le due osservazioni pervenute direttamente in Regione n. 1RV e 2RV.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

Il Commissario Straordinario, con Deliberazione n. 9 del 02.04.2008, ha dato atto dell'intervenuta approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 della variante parziale al P.R.G. adottata con D.C.C. 14/2005 di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 357 del 19.02.2008, ed ha controdedotto nei termini, al parere VTR allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 del 19.02.2008, sia in merito ad alcune modifiche che ad alcune osservazioni, allegando gli elaborati suddetti.

In riferimento alle modifiche n. 2 e 3, il Commissario Straordinario, ha preso atto del parere della VTR allegato alla DGR n. 357/2008, come pure per le modifiche n. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 21, 32, 38, 46, 51 e 53, e ha provveduto a controdedurre alle modifiche n. 5, 19, 31, 34, 35, 44, 45, alle osservazioni n. 24 e 25 ed alle osservazioni pervenute direttamente in Regione n. 1Rv e 2RV.

Successivamente si è insediato il nuovo Consiglio Comunale, il quale con propria Deliberazione n. 11 del 28.05.2008, ha revocato parzialmente, le controdeduzioni del Commissario Straordinario di cui alla Deliberazione n. 9 del 02.04.2008, limitatamente alle modifiche n. 31, 34, 35 e alle osservazioni n. 1RV e 2RV, sostituendole con proprie controdeduzioni. Il C.C. ha inoltre confermato integralmente le altre controdeduzioni formulate dal Commissario Straordinario ed ha infine aggiunto, alle controdeduzioni del Commissario relativamente ai punti 5, 19 e all'osservazione n. 24 un ulteriore comma rafforzativo.

Le nuove controdeduzioni del Consiglio Comunale di cui alla Deliberazione n. 11 del 28.05.2008, che revocano e sostituiscono le precedenti relativamente alle modifiche n. 31, 34 e 35, sono le seguenti:

N.	CONTRODEDUZIONI DEL C.C. - DEL. 11 DEL 28.05.2008 AI SENSI ART. 46 L.R. 61/85	CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
31	Si prende atto nel senso che: il perimetro dello S.U.A. dovrà comprendere il tratto stradale di via delle Robinie prospiciente il perimetro dell'area in proprietà e il tratto stradale fino all'innesto con la S.P. 56 (via Salute) secondo le prescrizioni della Provincia. Motivazione: Tale prescrizione risponde maggiormente all'interesse pubblico; si rileva peraltro che il punto 31 non era controdeducibile.	La presente modifica non era oggetto di Proposte di Modifica. Il C.C. ha revocato quanto controdedotto da parte del Commissario Straordinario. Si ribadisce pertanto quanto esposto nel parere della VTR allegato alla DGR n. 357/2008.
34	Si prende atto. Si confermano le previsioni della variante urbanistica adottata. Motivazione: La volontà del Consiglio Comunale è quella di non ampliare ulteriormente la zona residenziale del "Borgo Valenti", dal momento che già l'area ha subito, nel tempo, trasformazioni urbanistiche notevoli.	Si prende atto di quanto controdedotto da parte del Consiglio Comunale.
35	Si prende atto. Si confermano le previsioni della variante urbanistica adottata. Motivazione: La volontà del Consiglio Comunale è quella di non ampliare ulteriormente la zona residenziale "Borgo Valenti", dal momento che già l'area ha subito, nel tempo, trasformazioni urbanistiche notevoli.	Si prende atto di quanto controdedotto da parte del Consiglio Comunale.

Le nuove controdeduzioni del Consiglio Comunale di cui alla Deliberazione n. 11 del 28.05.2008, che revocano e sostituiscono le precedenti relativamente alle osservazioni n. 1RV e 2RV, sono le seguenti:

N.	CONTRODEDUZIONI DEL C.C. - DEL. 11 DEL 28.05.2008 AI SENSI ART. 46 L.R. 61/85	CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
1RV	Si prende atto della non controdeducibilità e irrivalità dell'osservazione pervenuta direttamente in Regione senza che si sia espresso il Consiglio Comunale. L'osservazione si ritiene non accoglibile e si confermano le originarie previsioni cartografiche adottate relative alle varianti n. 34 e 35. Motivazione: La volontà del Consiglio Comunale è quella di non ampliare ulteriormente la zona residenziale "Borgo Valenti", dal momento che già l'area ha subito, nel tempo, trasformazioni urbanistiche notevoli. L'accoglimento dell'osservazione consentirebbe ulteriore possibilità di edificazione in un'area che è già densamente edificata, e carente di servizi.	Si prende atto di quanto controdedotto da parte del Consiglio Comunale. L'osservazione viene pertanto rigettata.
2RV	Si prende atto della non controdeducibilità e irrivalità dell'osservazione pervenuta direttamente in Regione senza che si sia espresso il Consiglio Comunale. Altresì l'osservazione non risulta pertinente, trattando aree e norme non oggetto della presente variante. Si esprime pertanto parere contrario all'accoglimento dell'osservazione.	Si prende atto di quanto controdedotto da parte del Consiglio Comunale. L'osservazione viene pertanto rigettata.

Le controdeduzioni del Consiglio Comunale di cui alla Deliberazione n. 11 del 28.05.2008, che confermano, integrandole, le controdeduzioni del Commissario Straordinario, relativamente alle modifiche n. 5 e n. 19 e all'osservazione n. 24, sono le seguenti:

N.	CONTRODEDUZIONI DEL C.C. - DEL. 11 DEL 28.05.2008 AI SENSI ART. 46 L.R. 61/85	CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
5	<p>A quanto già controdedotto dal Commissario Straordinario viene aggiunta la seguente frase: Il PAT, in corso di redazione, prevederà la delimitazione quale ambito di edificazione diffusa delle aree e degli edifici esistenti nel dintorno, entro i confini comunali (evidenziati in rosso nell'allegato 1), costituendo un nucleo abitato con circa 12 edifici residenziali. Ciò prescindendo dall'insediamento presente e confermato nel limitrofo territorio del Comune di Cassola (all. n. 2). Le controdeduzioni del Commissario Straordinario, cui è stata aggiunta dal C.C. la frase suddetta, erano le seguenti: Si ripropone con classificazione di Z.T.O. C1.2/74, l'area in oggetto. L'area infatti è ubicata a Nord-Est nel territorio di Rossano Veneto e confina, a Nord, con il Comune di Cassola ed è posta in prossimità del confine del Comune di Loria, ad Est. Il contesto urbanistico e la contiguità con il tessuto edilizio esistente sono documentati nell'allegato n. 1 (estratto aerofotogrammetrico - scala 1:5.000). Ad ulteriore giustificazione della contiguità dell'area proposta con il "continuum" edificato dell'intorno all'esterno del territorio comunale, si allega estratto del vigente P.R.G. del comune di Cassola (allegato n. 2). La zonizzazione del P.R.G. del Comune di Cassola, per l'area posta immediatamente a Nord, denominata "Borgo Bodi", attesta in modo inequivocabile la consistente presenza di edifici, residenziali e produttivi, che il P.R.G. , oltre a confermare, rafforza ed amplia. Vedasi la vasta zona produttiva/residenziale contigua e la conferma, anche qui, del modello insediativo, in fregio alla viabilità esistente, con ampie zone, ancora libere, classificate a zone residenziali di completamento. Alla luce di questo contesto, in analogia con molte altre situazioni condivise, pare evidente che, per tale variante proposta, non si addicono le considerazioni e valutazioni esposte nel parere, tali da giustificarne lo stralcio: non si tratta infatti di "isole, lotti liberi, avulsi da una programmazione urbanistica concentrata sui nuclei e zone edificate" né la creazione di un solo nuovo accesso</p>	<p>La modifica riguarda un'area ora classificata come ZTO E2a, per la quale viene proposta la classificazione in ZTO C1.2/74. Visto quanto controdedotto da parte del Commissario, e le motivazioni implementative inserite da parte del C.C. con Deliberazione 11/2008, non si condivide comunque la nuova zona in quanto tratta esclusivamente un'area libera da edificazioni, pertanto in contrasto con quanto prevede l'art. 24 della L.R. 61/85. Inoltre, ancorchè nel Comune limitrofo, sia presente, a confine, un'area Residenziale, non risulta ammissibile che in sede di controdeduzioni, venga riproposta l'area, senza essere individuata una delimitazione delle aree ed edifici ora presenti che, ora continuano comunque ad essere esclusi, mantenendo ancora il singolo lotto indicato in sede di adozione della variante. La previsione contrasta con quanto prevede la normativa vigente, in particolare con la L.R. 61/1985 e, non risulta essere una corretta programmazione urbanistica. La citazione di quanto verrà proposto nel PAT, non risulta anch'essa ammissibile in quanto lo stesso non è stato nemmeno adottato e comunque non è possibile mescolare Leggi di diversa struttura.</p>

	<p>carraio potrà congestionare il traffico su una viabilità non principale. Per quanto attiene alle valutazioni relative al dimensionamento e al fabbisogno si richiama quanto esposto al punto 6 della relazione allegata alla presente variante, con dimostrazione che gli standard residenziali complessivamente sono abbondantemente soddisfatti. In ogni caso potranno essere introdotte le prescrizioni di seguito riportate, in particolare l'obbligo della realizzazione di adeguati parcheggi. Si propongono, come suggerito per altre situazioni analoghe, che si condividono, alcune prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengano realizzati parcheggi esterni, anche nella fascia di rispetto stradale sempre in proprietà, con un minimo di 3 posti auto per ogni nuova unità abitativa che verrà realizzata; <p>data la vicinanza dell'area con un edificio vincolato, pur degradato e configurato a rudere, si prescrive che le tipologie, compresi i materiali da utilizzarsi, siano quelle tipiche della zona (punto 6 del parere).</p>	
19	<p>A quanto già controdedotto dal Commissario Straordinario viene aggiunta la seguente frase dopo il secondo capoverso:</p> <p>Dal punto di vista urbanistico, ancorchè l'area non costituisca nucleo rurale, tuttavia è strettamente contigua all'ambito di edificazione sottozona "E3", già parzialmente edificato, attraverso il quale è collegato con zone di completamento "C1" e "D".</p> <p>Le controdeduzioni del Commissario Straordinario, cui è stata aggiunta dal C.C. la frase suddetta, erano le seguenti:</p> <p>Si ripropone con classificazione di Z.T.O. C1.2/76, l'area in oggetto. Pur costituendo un unico lotto, peraltro già parzialmente edificato e di modeste dimensioni, posto lungo una strada di notevole traffico (S.S. n. 245), tale proposta si giustifica con la vicinanza all'edificato esistente e confermato lungo entrambi i lati della strada. Potrà essere prescritto un unico accesso carraio, coincidente con quello esistente a servizio dell'edificio posto a Nord, al fine di ridurre le problematiche sulla pericolosità della strada. Potrà essere prescritto un unico accesso carraio, coincidente con quello esistente a servizio dell'edificio posto a Nord, al fine di ridurre le problematiche sulla pericolosità della strada. Altresì potrà essere prescritta la realizzazione di adeguati parcheggi, anche per l'edificio esistente, all'interno della fascia di rispetto stradale, che va comunque mantenuta e salvaguardata.</p>	<p>Modifica da Zona E2a a Zona E3 e Zona C1.2/76 (nuova). Sup. in ampliamento mq. 1.114,00 – Indice 0,80 mc/mq. – Volumetria in ampliamento mc. 891,00.).</p> <p>Visto quanto controdedotto da parte del Commissario, e le motivazioni implementative inserite da parte del C.C. con Deliberazione n. 11/2008.</p> <p>Verificato che la proposta è da considerarsi impropria sotto l'aspetto urbanistico, in quanto si tratta di previsione di un'area posta in aperta campagna.</p> <p>Visto comunque che il lotto si trova posizionato a ridosso di una ZTO E3, e che poco più a nord/ovest è presente una ZTO C1, la proposta può risultare accettabile in quanto si tratta di lotto già edificato.</p>
Oss. 24	<p>Quanto già controdedotto dal Commissario Straordinario viene riformulato nel seguente modo:</p> <p>Si precisa e ribadisce che la modifica relativa alla variante n. 28 è stata invece condivisa dalla V.T.R.. Si riconferma pertanto il parere espresso dal C.C. per l'accoglimento dell'osservazione, limitatamente all'area di modesta entità (mq. 340) indicata nella tavola di accoglimento delle osservazioni. Si precisa infine che analogo parere favorevole è stato espresso per le osservazioni n. 4 e 16 riferite alla variante n. 29.</p>	<p>Si rileva che effettivamente si tratta di un refuso, in quanto vero è che la modifica n. 28 è stata condivisa con il parere VTR n. 676 del 28.11.2007. Conseguentemente si condivide anche l'osservazione interessante l'area in argomento.</p>

N.	CONTRODEDUZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CONFERMATE DAL C.C. CON DEL. 11 DEL 28.05.2008 AI SENSI ART. 46 L.R. 61/85	CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
44	<p>Si ripropone con classificazione di Z.T.O. C1.2/71, l'area in oggetto. Trattasi infatti di lotti già completamente edificati e consolidati. La proposta di riclassificare l'intera area (varianti n. 44-45-46) "come C2 di espansione" non viene pertanto condivisa, soprattutto per le difficoltà di dare attuazione, pur per comparti funzionali, ad uno strumento urbanistico preventivo,</p>	<p>Si condivide parzialmente, confermando la classificazione di ZTO C1.1/71, prescrivendo che in caso di interventi sull'edificato esistente, debbano essere realizzati degli standard a parcheggio di minimo un posto auto esterno per ogni unità abitativa.</p>

	anche per interventi di modesti ampliamenti e/o ristrutturazioni. All'interno della zona, altresì, risulta difficile reperire e imporre ulteriori aree a parcheggio. La riclassificazione a zona C2 potrebbe invece essere condivisa per la variante n. 46 (che già comunque individua due unità minime di intervento – UMI), area ancora libera, ove effettivamente vengono previsti, proprio per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi dell'intorno già edificato, parcheggi (mq. 1179), zona F3 (mq. 952) e nuova viabilità di distribuzione.	
45	Si ripropone con classificazione di Z.T.O. C1.2/68, l'area in oggetto. Trattasi infatti di lotti già completamente edificati e consolidati. La proposta di riclassificare l'intera area (varianti n. 44-45-46) "come C2 di espansione" non viene pertanto condivisa, soprattutto per le difficoltà di dare attuazione, pur per comparti funzionali, ad uno strumento urbanistico preventivo, anche per interventi di modesti ampliamenti e/o ristrutturazioni. All'interno della zona, altresì, risulta difficile reperire e imporre ulteriori aree a parcheggio. La riclassificazione a zona C2 potrebbe invece essere condivisa per la variante n. 46 (che già comunque individua due unità minime di intervento – UMI), area ancora libera, ove effettivamente vengono previsti, proprio per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi dell'intorno già edificato, parcheggi (mq. 1179), zona F3 (mq. 952) e nuova viabilità di distribuzione.	Si condivide parzialmente, confermando la classificazione di ZTO C1.1/68, prescrivendo che in caso di interventi sull'edificato esistente, debbano essere realizzati degli standard a parcheggio di minimo un posto auto esterno per ogni unità abitativa.
Oss. 25	Si prende atto anche se l'ampliamento della zona, a completamento e chiusura del disegno complessivo, non avrebbe comportato aumento di volume e non avrebbe inciso nel dimensionamento.	Si prende atto di quanto controdedotto.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

E' DEL PARERE

che la variante parziale "Settore residenziale" al Piano Regolatore Generale del Comune di Rossano Veneto (VI), adottata con Deliberazione di C.C. n. 14 del 26.02.2005, e controdedotta con Delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 02.04.2008 e successivamente con Delibera di C.C. n. 11 del 28.05.2008, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, e come composta da:

- Fascicolo Unico di controdeduzioni allegato alla Del. del Comm. Straordinario n. 9 del 02.04.2008.
- Fascicolo unico di controdeduzioni allegato alla Del. di C.C. n. 11 del 28.05.2008.

Vanno vistati n. 2 elaborati.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 3 fogli
Venezia, li 20.01.2010

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE

f.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI